

LEGGE 23 aprile 2009 , n. 38 (GU n. 95 del 24-4-2009)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. (09G0046)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari
opportunità

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2232):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per le pari opportunità (Carfagna) il 24 febbraio 2009.

Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 24 febbraio 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, IV,V, XII e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 25 e il 26 febbraio 2009; il 10, 11, 12, 18, 19, 24 e 26 marzo 2009.

Esaminato in aula l'11 e il 30 marzo 2009, il 7 aprile 2009 ed approvato l'8 aprile 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1505):

Assegnato alla 2a commissione, in sede referente, l'8 aprile 2009 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 8a, 11a, 12a e 14a.

Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 aprile 2009.

Esaminato dalla 2a commissione il 20 aprile 2009.

Esaminato in aula il 21 aprile 2009 ed approvato il 22 aprile 2009.

Avvertenza:

Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2009. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(Stralcio dall'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11)

(omissis)

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.